Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato B – Schema di certificazione del servizio erogato dalle centrali operative, centrali di telesorveglianza/centri di monitoraggio e ricezione allarmi.

1) Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2013
2) Schemi di certificazione	- norma UNI 11068 e EN 50518 - decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n 115 - decreto Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269 - il Disciplinare di cui il presente Allegato è parte integrante
3) Criteri di competenza del Gruppo di Verifica dell'OdCI	In base all'art. 3, co.1, lett.f), del D.M. 115/2014 un OdCI deve impiegare, nel processo di audit, personale che abbia superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme di specifico riferimento, nonché che abbia maturato documentata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata. Per la certificazione UNI CEI EN 50518 (UNI 11068), è richiesto che venga dimostrato il possesso di tutte le competenze di seguito indicate nel GVI (in capo ad una singola persona o in un Team di persone): • Conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit (ISO 19011) • Conoscenza della ISO 9001, settore EA28, con riferimento ad un area tecnica relativa alle costruzioni di edifici ed installazioni di impianti • Conoscenza specifica della UNI CEI EN 50518 (UNI 11068), acquisita attraverso un corso di formazione • Competenza relativa agli istituti di vigilanza ed i relativi servizi (a titolo indicativo, si ritiene soddisfatto il requisito se la persona ha lavorato per almeno 3 anni in un Istituto di Vigilanza in ruoli di coordinamento e controllo dei servizi o delle attività di centrale/centro di monitoraggio, o se ha lavorato per 2 anni nelle Forze dell'Ordine o nelle Forze Armate in ruoli di responsabile/coordinatore di centrale operativa). Non è sufficiente la sola attività di audit in questo ambito per poter dimostrare la propria competenza (es: EN 50518, UNI 11068, UNI 10891, ISO 9001 nel settore Vigilanza • Certificazione UNI 10459 sotto accreditamento ovvero, per i primi quattro anni di operatività, l'OdCI può servirsi di Grandparents[1]
3) Criteri di competenza del Comitato di delibera	E' richiesta agli OdCI la dimostrazione della: • idem come sopra
4) Tempi di verifica	Per ogni centrale/centro di monitoraggio certificato si devono impiegare minimo 1,5 giornate uomo per la verifica iniziale/rinnovo, e 1 per le sorveglianze. Non si applicano riduzioni salvo per quanto previsto dal MD11 per gli audit di sistemi di gestione integrati (comprendendo anche sistemi di gestione diversi da SGA e SGQ), qualora ne ricorrano le condizioni.

[1] I Granparents devono avere una esperienza lavorativa di almeno 10 anni in veste di lavoratore autonomo o dipendente nell'ambito della security aziendale così come definita dalla UNI 10459.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3) Oggetto delle verifiche	Norma UNI 11068 / EN 50518 e verifica del D.M. 269/2010 per i pertinenti elementi: Allegato E. Le verifiche devono accertare e registrare anche l'esistenza delle verifiche obbligatorie eseguite dall'Ispettorato Regionale del Ministero dello Sviluppo Economico (o quantomeno dell'istanza/richiesta presentata all'Ispettorato per l'esecuzione di tali verifiche).
4) Classificazione dei rilievi	I rilievi emessi devono essere graduati in tre livelli di gravità decrescente. **Non Conformità**: si eleva nel caso di violazione sistematica o episodica di un requisito normativo di riferimento (DM 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria) ovvero nel caso di sistematica violazione di un requisito imposto da procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi (DM 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria). In verifica iniziale non è ammesso rilasciare certificazioni con un rilievo aperto (NC collegate alla violazione di requisiti normativi di riferimento (DM 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente); l'attuazione della relativa azione correttiva deve essere verificata prima del rilascio della certificazione. **Non Conformità Minore:** si eleva nel caso di episodica violazione di un requisito stabilito da procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi (DM 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria). In verifica iniziale/rinnovo/sorveglianza non è ammesso rilasciare/rinnovare/confermare certificazioni in assenza del piano di azioni correttive approvato dall'Organismo di Certificazione e la cui attuazione ed efficacia deve essere verificata nella prima verifica utile. **Raccomandazione**: rappresenta uno spunto di miglioramento e si eleva per indicare all'Istituto di Vigilanza di gestire un aspetto debole o potenzialmente carente dei processi che concorrono nella realizzazione e controllo dei servizi oggetto di certificazione la cui persistenza potrebbe determinare la violazione di uno o più requisiti previsti. E' facoltà dell'Istituto di Vigilanza adottare azioni preventive che andranno verificate nel corso delle verifiche successive. La giustificazione del mancato recepimento della raccomandazione deve essere registrata dall'Istituto di Vigilanza Tutti i rilievi emessi devono essere controfirmati dall'Istituto di Vigilanza.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5) Tipologia di verifiche	La certificazione delle centrali/centri di monitoraggio ha durata triennale dalla data di delibera della certificazione. Per la periodicità delle verifiche ci si riferisce alla norma ISO/IEC 17021 in vigore e successive modificazioni e integrazioni. Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi); è possibile effettuare anche verifiche senza preavviso. Non si applicano i campionamenti. Occorre verificare tutte le centrali/centri di monitoraggio certificati. Per le verifiche è obbligatorio utilizzare le check list di cui alle TABELLE 2, 2.1 e 2.2 del Disciplinare.
6) Certificato	Il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione indipendente deve recare l'esplicito riferimento: - a tutte le centrali certificate (numero identificativo e ubicazione) - alla norma UNI 11068 / EN 50518 - ai documenti riportati sopra al capitolo 2 (schema di certificazione) Per il trasferimento dei certificati si applica lo IAF MD02
7)Comunicazioni obbligatorie dell'OdCI	L'organismo deve inviare alla Prefettura che ha rilasciato la licenza e al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, all'indirizzo mail dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it,con posta certificata: - i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli Istituti di Vigilanza - la segnalazione di eventuali criticità che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato (es: NC collegate alla violazione di requisiti legislativi emesse durante la verifica iniziale prima del rilascio del certificato). Tali comunicazioni devono essere tempestive ed inviate non oltre 5 giorni dalla decisione assunta dall'OdCI L'OdCI deve inoltre comunicare al Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.[2], all'indirizzo mail dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it, con posta certificata, entro 60 giorni dalla loro emissione, i certificati emessi nonché' le eventuali variazioni occorse in relazione alla validità o alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati.

[2] Fino all'istituzione del Comitato le attribuzioni sono svolte dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

	L'Organismo deve mantenere la documentazione di verifica per almeno 6 anni dalla data dell'audit. Nelle check-list viene riportato il dettaglio dei documenti dell'Istituto (es: autorizzazioni) che l'OdCI deve acquisire in copia e allegare alla pratica, e rendere disponibile all'Autorità competente ovvero ad ACCREDIA su richiesta.